



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA

SEZIONE 01

Si comunica a:

Avv. **FRANCESCA GALLONI**
VIA E. FERMI, 19
54100 MASSA
MS

Avv. **FRANCESCA GALLONI**
VIA E. FERMI, 19
54100 MASSA
MS

Avv. **ALESSANDRA CESCHI**
via porta rossa n. 8
50123 FIRENZE
FI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **365/2022** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **LOCANE VINCENZO**


Depositata Sentenza Numero: **9/2023** in data: **18/01/2023**

Repertorio N. 11/2023

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Carrara 20/01/2023


IL CANCELLIERE
PAOLO CIANI

Attore Principale

Difeso da:

FRANCESCA GALLONI

Attore Secondario

Difeso da:

FRANCESCA GALLONI

Convenuto Principale


POSTE ITALIANE SPA

Difeso da:

ALESSANDRA CESCHI

vedi P.Q.M. allegato

Carrara 20/01/2023


ASSISTENTE GIURISDIZIONE
PAOLO CIARI
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 365/2022

Reg. sent. n. 9/2023

Cron. n. 59/2023

Rep. n. 11/2023

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta il giorno 31.8.2022 al n. 365/2022 di R.G., promossa da

FRANCESCO GALLONI, nato il 12/05/1978 a Carrara (PT), codice fiscale **RVNPNN39Q47B832Q**, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesca Galloni, <avvfrancescagalloni@puntopec.it>, **attrici**

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., P. IVA 01114601006, cod. fisc. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Alessandra Ceschi, <alessandra.ceschi@pec.posteitaliane.it>, **convenuta**

OGGETTO: altri contratti - valore dichiarato € 5.000,00.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate negli atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2022 e concerne una domanda di restituzione dell'importo di € 5.000,00, avanzata dalle attrici nei confronti di Poste Italiane SpA. Il predetto importo corrisponde a due Buoni Fruttiferi Postali emessi da Poste Italiane SpA in data 22.2.2007, contrassegnati dai numeri 161 e 162 R da € 2.500,00 ciascuno.

Secondo Poste Italiane SpA, dal predetto termine decorrerebbe quello decennale di prescrizione dei titoli e, quindi, il rimborso doveva essere richiesto entro il 22.2.2017, mentre le attrici si sono attivate in tal senso in data 2.4.2020 e cioè tardivamente.

Le attrici, tuttavia, sostengono che, al momento dell'acquisto dei titoli, non erano state informate della scadenza dei 18 mesi e quindi, con la media diligenza, non sono state in grado di comprendere la scadenza dei titoli e, di conseguenza, non sono state poste in condizione di esercitare il loro diritto di rimborso.

<><><>

Deve premettersi che, a partire dagli anni 2000 sono stati emessi buoni fruttiferi postali con la dicitura "a termine". Secondo Poste Italiane SpA, tali buoni postali prevedevano condizioni modificate rispetto all'impianto precedente. La modifica è avvenuta in forza di quanto previsto dall'art. 7, co 3, d.l.vo n. 284/1999, che ha disposto l'abrogazione del capo VI del D.P.R. 156/1973 (c.d. codice postale).

L'art. 6 del Decreto Ministeriale 19.12.2000 (su G.U. n. 3000/2000) ha posto, in capo a Poste Italiane SpA, l'obbligo di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali emessi.

L'art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale, testualmente dispone: "L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario".

L'art. 8 del predetto Decreto Ministeriale introduce la prescrizione di dieci anni dei diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali, decorrente dalla data di scadenza.

Secondo le attrici, la indicazione della scadenza dei buoni fruttiferi postali dovrebbe rientrare nella predetta definizione ("descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi"), ancorché vaga ed indeterminata.

Secondo la convenuta, tali informazioni sarebbero state fornite alle attrici e, pertanto, i loro buoni fruttiferi postali sarebbero prescritti ai sensi del predetto art. 8.

Nel merito della questione è intervenuta la ormai nota sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20.5.2020 ed anche l'Arbitro Bancario Finanziario che, recentemente (Collegio di Roma n. 11045/2020), ha affermato il diritto del cliente al risarcimento del danno subito per effetto dell'omessa consegna del FIA (Foglio Informativo Analitico).

La richiamata decisione, in particolare, ha avuto modo di affermare che: “in caso di omessa consegna del foglio informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del Buono Fruttifero Postale, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno è, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso del titolo. Solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquista conoscenza o è posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito”. In buona sostanza, soltanto in seguito al rigetto dell'istanza di rimborso (2.4.2020), le attrici sono state messe in grado di esercitare il loro diritto al rimborso e, rispetto a tale termine, decorre, ex art. 2935 cod. civ., il termine decennale di prescrizione.

Né vi è prova in questo giudizio che l'intermediario (la convenuta società), in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto all'obbligo di render noto la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare alle attrici il c.d. FIA, così come disposto dal combinato disposto dagli artt. 2 e 6 del Decreto Ministeriale 19.12.2000 (su G.U. n. 3000/2000).

Quale ultima considerazione, deve ritenersi che, nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza – come nella fattispecie concreta -, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso.

La domanda viene quindi accolta.


Per il principio della soccombenza, la convenuta deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore delle attrici, da liquidarsi secondo il valore della controversia e le tabelle del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni aggiornate sulla base del D.M. Giustizia n. 147 del 13.8.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 2.100,00 ed alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per anticipazioni non imponibili ed € 100,00 per compenso professionale, oltre spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA, se dovuta, come per legge.



Così deciso in Carrara il 22 dicembre 2022

Il Cancelliere


ANDREA CIROMELLA

Il Giudice di Pace di Carrara

(Vincenzo Locane)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA
Depositato in Cancelleria
18 GEN. 2023
Carrara, A

